

CLASSIFICAZIONE: CONSIP PUBLIC

ALLEGATO 2

SCHEMA DI CONTRATTO - CONDIZIONI SPECIALI

GARA A PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE, EVOLUZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE (SIDT)

PER IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI (MIMS)

ID 2412



Parte Speciale

- Articolo 1 S** Oggetto, luogo della prestazione e responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione
- Articolo 2 S** Durata
- Articolo 3 S** Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
- Articolo 4 S** Obblighi e adempimenti a carico dell'impresa
- Articolo 5 S** Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere
- Articolo 6 S** Dimensioni massime dei singoli servizi
- Articolo 7 S** Piano della qualità
- Articolo 8 S** Garanzie
- Articolo 9 S** Subappalto
- Articolo 10 S** Pianificazione delle attività
- Articolo 11 S** Produttività delle risorse impiegate
- Articolo 12 S** Consegna dei prodotti
- Articolo 13 S** Monitoraggio
- Articolo 14 S** Verifica di conformità
- Articolo 15 S** Penali
- Articolo 16 S** Corrispettivo
- Articolo 17 S** Fatturazione e pagamento
- Articolo 18 S** Condizione particolare di risoluzione
- Articolo 19 S** Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
- Articolo 20 S** Clausola sociale
- Articolo 21 S** Privacy
- Articolo 22 S** Commissione a carico del fornitore ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012

Parte Generale

- Articolo 1 G** Valore delle premesse e norme regolatrici
- Articolo 2 G** Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali
- Articolo 3 G** Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive
- Articolo 4 G** Obblighi di riservatezza
- Articolo 5 G** Brevetti industriali e diritti d'autore
- Articolo 6 G** Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
- Articolo 7 G** Proprietà dei prodotti, ove applicabile
- Articolo 8 G** Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa
- Articolo 9 G** Oneri fiscali e spese contrattuali
- Articolo 10 G** Garanzia definitiva
- Articolo 11 G** Recesso
- Articolo 12 G** Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
- Articolo 13 G** Trasparenza dei prezzi
- Articolo 14 G** Subappalto
- Articolo 15 G** Foro esclusivo
- Articolo 16 G** Trattamento dei dati personali
- Articolo 17 G** Risoluzione

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di conduzione, gestione, manutenzione, evoluzione ed assistenza del sistema informativo del Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione (SIDT) – ID 2412

Allegato 2 – Schema di contratto – Condizioni Speciali



Articolo 18 G Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. N. 231/2001 – codice etico - piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G Incompatibilità



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Il Dipartimento per la Mobilità Sostenibile del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), con sede legale in Roma Via Caraci n. 36 – 00157, numero di codice fiscale e P.IVA 97532760580, nella persona di _____, in qualità di _____, giusta i poteri conferitigli da _____ in data _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via _____ n. ____ - 001____ Roma (di seguito per brevità anche “Committente”)

e

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore”)

OPPURE

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante _____, con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Impresa” o “Fornitore”)

PREMESSO CHE

- l’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge del 22 dicembre 2011 n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” prevede che le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono avvalersi di Consip S.p.A. (nel seguito Consip) per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei propri rapporti;
- l’articolo 4.1 lettera a) dello Statuto di Consip, stabilisce che la società svolge, sulla base della normativa vigente, a favore di pubbliche amministrazioni, l’attività di centralizzazione della committenza e di committenza ausiliaria, sulla base di appositi disciplinari;
- sulla base di tale normativa, in data 6 marzo 2020 il Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e Consip hanno stipulato apposito Disciplinare;
- Consip ha pertanto indetto, per conto del Dipartimento, una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di conduzione, gestione, manutenzione, evoluzione ed assistenza del sistema informativo del Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione (SIDT), mediante Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea _____, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana _____ e sul sito www.consip.it (*inserire le date di pubblicazione*);



- e) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- f) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- g) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____, e la polizza assicurativa richiesta della _____ avente numero _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- h) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- i) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 8898056C17 <ove presente> che il Codice Unico Progetto (CUP) è il seguente _____;
- j) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- k) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" - Offerta Tecnica; Allegato "III" Capitolato tecnico; Allegato "IV" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, Allegato "V" Patto di integrità; "Allegato "VI" - Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web", <eventuale, l'Allegato VII - contratto di avvalimento>, l'Allegato VIII - "Privacy", l'Allegato IX – "Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore", nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- m) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- n) valgono le seguenti definizioni:
 - per la Committente o il Dipartimento si intende il Dipartimento per la Mobilità Sostenibile (ex Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione) del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
 - ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente;
- o) il presente contratto non si caratterizza per alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 50/2016 ma, per le ragioni esposte nella Determina a contrarre, prevede la clausola sociale limitatamente ai servizi di Single Point of Contact (SPOC);



TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell' "Offerta Tecnica", nel "Capitolato Tecnico" nonché nelle "Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web" e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di Software
 - b) Manutenzione Software
 - c) Gestione Applicativa
 - d) Conduzione Operativa dell'Infrastruttura
 - e) Gestione Postazioni Esami
 - f) Single Point of Contact (SPOC)
 - g) Servizi di Supporto TecnicoI servizi comprendono la manutenzione in garanzia dei prodotti software realizzati e/o modificati e la relativa documentazione.
2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché nelle relative appendici.
3. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà della Committente stessa. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli *standard* tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo comprese nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente, o a terzi da essa designati, il *know how* necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S "Penali". Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa: ad essi si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti /soluzioni/sistemi citati nei successivi articoli, siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara e l'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione delle penali.
4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in affidamenti/obiettivi o in prodotti come previsto nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro; le prestazioni dovranno



- essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ove migliorativa.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 16 S comma 1 e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 G e 11 G.
 6. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso:
 - tutte le sedi del MIMS a Roma e/o sul territorio nazionale (in particolare gli uffici centrali e territoriali dell'Amministrazione, per quanto riguarda la gestione dell'infrastruttura distribuita);
 - le sedi di altri fornitori del MIMS (su richiesta specifica);
 - le sedi del Fornitore.
 7. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____.
 8. L'Impresa si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile Unico delle Attività Contrattuali (RUAC), il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni lavorativi dalla stipula.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla "Data di Attivazione dei Servizi" (coincidente con la data della Verifica di Conformità, terminata con esito positivo, delle attività di Subentro), oltre i successivi 12 (dodici) mesi del servizio di manutenzione in garanzia (decorrenti dell'esito positivo della verifica di conformità degli obiettivi rilasciati negli ultimi 12 mesi di vigenza del contratto). L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, contestualmente alla stipula. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. Si precisa che, salvo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nei tre mesi dalla stipula (o nel diverso termine indicato nell'Offerta Tecnica se migliorativo), il Fornitore potrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza. Tali attività di affiancamento si intendono remunerate nell'ambito dei corrispettivi contrattualmente previsti e non determineranno alcun onere aggiuntivo per la Committente.



5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.
6. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

ARTICOLO 3 S

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Come chiarito dal comunicato ANAC del 23 marzo 2021 l'Amministrazione Contraente potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni e agli stessi prezzi unitari previsti dal Contratto solo laddove ricorrano i presupposti di cui al combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 12 dell'art. 106, del Codice. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.



ARTICOLO 4 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente. In caso di violazione di tali impegni la Committente si riserva di risolvere il contratto e applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.
5. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica dei Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete), oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Il Fornitore si impegna altresì a fare sì che le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l'Italia Digitale n. 61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del D.Lgs n.82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all'art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Si precisa



- che laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
 9. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto>.
 10. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 5 S

PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. La Committente acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti *software* e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. La Committente potrà/potranno, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà/potranno disporre liberamente.
5. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per tutta la durata contrattuale alle medesime condizioni, modalità e costi del presente contratto ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.
7. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.



ARTICOLO 6 S

DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, diano indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 16 S "Corrispettivo" comma 1.

ARTICOLO 7 S

PIANO DELLA QUALITÀ

1. L'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità Generale entro i tempi indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità Generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione, o in un diverso tempo indicato dalla Committente nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Committente, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S "Penali" salvo, in ogni caso, il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo la Committente e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa.
4. L'Impresa si obbliga altresì a consegnare alla Committente, ove richiesto, il Piano (i) della Qualità Obiettivo, i suoi successivi aggiornamenti, così come riportato nel Capitolato tecnico e nella sua Appendice 2 – Cicli e prodotti.

ARTICOLO 8 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. Per ogni obiettivo positivamente rilasciato, l'Impresa è tenuta per tutta la durata del presente Contratto a garantire, su chiamata della Committente o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici.
4. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 3, "Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.
5. Rispetto al software in garanzia l'Impresa è tenuta alla rimozione dei difetti, a tal fine l'Impresa dovrà comunicare formalmente entro il mese precedente al termine del periodo di erogazione dei servizi, l'indirizzo e-mail ed i riferimenti di fax e telefono del servizio di manutenzione correttiva in garanzia. Ogni



variazione dei sopradetti riferimenti dovrà essere formalmente comunicata al responsabile del procedimento ed al direttore dell'esecuzione una settimana prima. Si precisa che, in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati (verrà considerato la data del protocollo della Committente), la Committente applicherà la penale di cui all'articolo 15 S "Penali".

ARTICOLO 9 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi commi 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____ per una quota pari al _____(%) dell'importo contrattuale.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 10 S

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'Impresa, entro 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla Data di Stipula, dovrà consegnare alla Committente il "Piano di Lavoro Generale" contenente la calendarizzazione delle attività oggetto del presente contratto, ossia la formalizzazione e pianificazione di ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, nonché i nominativi dei Responsabili dei singoli servizi oggetto del presente contratto, pena l'applicazione delle penali.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro (Generale e/o di Obiettivo), comporterà l'applicazione delle penali.
3. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare, mensilmente, il Piano di Lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego.
4. Il Piano di Lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Committente stessa nel termine di 2 (due) giorni lavorativi decorrente da formalizzazione della comunicazione, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
6. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Committente, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.



ARTICOLO 11 S

PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, prima dell'inizio delle attività, tra le proprie risorse, un Responsabile unico operativo delle attività contrattuali se diverso dal Responsabile Unico delle Attività Contrattuali (RUAC), affinché la Committente, nella persona del proprio Responsabile, possa/possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi. Gli altri referenti e responsabili dovranno essere indicati secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico.
2. L'Impresa entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla Data di Stipula, nell'ambito del Piano di Subentro, deve consegnare i curricula dei responsabili, dei referenti e delle figure professionali impiegate nelle attività contrattuali, compresi quelli delle figure aggiuntive proposte in Offerta Tecnica, con le certificazioni richieste e/o offerte.
3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
4. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore in genere a 15 (quindici) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi, il curriculum della nuova figura professionale.
5. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
7. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
8. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
10. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui al successivo articolo. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto,



la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.

11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 12 S

CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Committente, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 15 S "Penali".
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordate con la Committente, equivale a "ritardo o mancata consegna dei prodotti".
5. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 13 S

MONITORAGGIO

1. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Committente la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Committente e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Committente, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 19011, in corso di validità, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.



ARTICOLO 14 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. In particolare al termine delle attività di subentro, sarà effettuata una specifica Verifica di Conformità il cui esito positivo determinerà l'attivazione dei servizi (Data di Attivazione dei Servizi).
2. Tali verifiche verranno avviate e saranno svolte nei termini e secondo le modalità previste nel paragrafo "Verifiche di Conformità" del Capitolato tecnico, le cui previsioni si intendono qui integralmente richiamate.
3. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
4. La verifica di conformità verrà effettuata, secondo tempi prefissati a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale, e verrà comunque conclusa entro il termine di 30 giorni.
5. Delle operazioni di Verifica di conformità, come meglio precisato nel Capitolato tecnico, verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.
6. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio" con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 1 S, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute per ogni prestazione con cadenza specificata nel paragrafo "Verifiche di Conformità" del Capitolato tecnico. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale/documento verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
10. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi offerti.
11. Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico, la Committente, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
12. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.



13. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
14. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
15. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
16. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
17. Conclusa positivamente la verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
18. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.

ARTICOLO 15 S

PENALI

1. **Ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale:** per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico e sue Appendici, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.**
2. **Ritardo nella consegna del Piano di Lavoro Generale:** per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo nella consegna del **Piano di Lavoro Generale**, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico e sue Appendici, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.**
3. **Ritardo nella consegna del Piano di Subentro:** per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo nella consegna del **Piano di Subentro**, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico e sue Appendici, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.**
4. **Ritardo in adempimenti contrattuali:** per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo relativo ad adempimenti contrattuali non rispettati, la Committente applicherà una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.**
5. **Mancato rispetto degli impegni assunti in offerta tecnica:** per ciascuna proposta migliorativa, soluzione, miglioria, risorsa aggiuntiva, ecc., non rispettata nei tempi richiesti od offerti, la Committente applicherà una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo o frazione pari all'**0,4‰ (zerovirgolaquattropermille) del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.**



6. **Insufficiente qualità della documentazione prodotta:** in caso di mancato rispetto del valore di soglia previsto dall'indicatore **"QDOC – Qualità della documentazione prodotta"** di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,1% (zerovirgolaunopermille) del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo"**, comma 1.
7. **Eccesso di elementi mancanti o non corretti sul CMDB:** in caso di mancato rispetto del valore di soglia previsto dall'indicatore **"CMDDB – Aggiornamento CMDB"** di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,1% (zerovirgolaunopermille) del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo"**, comma 1.
8. **Eccesso di rilievi sulla fornitura:** per ogni rilievo eccedente la soglia prevista *<oppure se migliorata in OT: migliorata in Offerta Tecnica>* per l'indicatore **"RLFN – Rilievi sulla fornitura"** di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,2% (zerovirgola dueper mille) del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo"**, comma 1.
9. **Eccesso di test negativi in collaudo:** per ogni punto percentuale o frazione eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore **"TNCO – Tasso di casi di test eseguiti in collaudo con esito negativo"** di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari al **3% (treper cento) del corrispettivo dell'obiettivo** approvato nell'ultimo piano di lavoro di obiettivo.
10. **Mancato rispetto del tasso di complessità essenziale:** per ogni punto percentuale o frazione eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore **"TECM – Tasso di Complessità Essenziale"** di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari al **3% (treper cento) del corrispettivo dell'obiettivo** approvato nell'ultimo piano di lavoro di obiettivo.
11. **Mancato rispetto del tasso di complessità ciclomatica:** per ogni punto percentuale o frazione eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore **"TCCM – Tasso di Complessità Ciclomatica"** di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari al **3% (treper cento) del corrispettivo dell'obiettivo** approvato nell'ultimo piano di lavoro di obiettivo.
12. **Mancato rispetto del tasso di complessità di progettazione:** per ogni punto percentuale o frazione eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore **"TCPM – Tasso di Complessità di Progettazione"** di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari al **3% (treper cento) del corrispettivo dell'obiettivo** approvato nell'ultimo piano di lavoro di obiettivo.
13. **Mancato rispetto del livello di commenti nel codice sorgente:** per ogni punto percentuale o frazione eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore **"LCCS – Livello di commento del codice sorgente"** di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari al **2% (dueper cento) del corrispettivo dell'obiettivo** approvato nell'ultimo piano di lavoro di obiettivo.
14. **Mancata disponibilità di Help on Line nelle nuove funzioni realizzate:** per ogni punto percentuale o frazione eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore **"DFHO – Disponibilità di Funzionalità con Help on Line"** di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari al **2% (dueper cento) del corrispettivo dell'obiettivo** approvato nell'ultimo piano di lavoro di obiettivo.
15. **Eccesso di rilievi sull'obiettivo:** per ogni rilievo eccedente la soglia prevista per l'indicatore **"RLOB – Rilievi sull'obiettivo"** di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari al **5% (cinqueper cento) del corrispettivo dell'obiettivo** approvato nell'ultimo piano di lavoro di obiettivo.



16. **Tempestività del servizio di Manutenzione Correttiva (categoria 1):** per ciascun malfunzionamento di categoria 1, il mancato rispetto del valore soglia prevista per l'indicatore **"TROI – Tempestività di Ripristino dell'Operatività in esercizio"** di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità" comporterà per ogni ora solare o frazione eccedente il valore soglia l'applicazione di una penale pari allo **2‰ (duepermille) del corrispettivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 lettera b).**
17. **Tempestività del servizio di Manutenzione Correttiva (categoria 2):** per ciascun malfunzionamento di categoria 2, il mancato rispetto del valore soglia prevista per l'indicatore **"TROI – Tempestività di Ripristino dell'Operatività in esercizio"** di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità" comporterà per ogni ora solare o frazione eccedente il valore soglia l'applicazione di una penale pari all'**1‰ (unpermille) del corrispettivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 lettera b).**
18. **Tempestività del servizio di Manutenzione Correttiva (categoria 3):** per ciascun malfunzionamento di categoria 3, il mancato rispetto del valore soglia prevista per l'indicatore **"TROI – Tempestività di Ripristino dell'Operatività in esercizio"** di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità" comporterà per ogni ora solare o frazione eccedente il valore soglia l'applicazione di una penale pari allo **0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 lettera b).**
19. **Inefficacia del servizio di manutenzione correttiva:** per ogni punto percentuale o frazione di scostamento in diminuzione rispetto al valore soglia previsto per l'indicatore **"CSR – Interventi di manutenzione correttiva ricidivi"** di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **1,5‰ (unovirgolacinquepermille) del corrispettivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 lettera b).**
20. **Difettosità del software in esercizio:** per ogni 0,001 di scostamento in aumento rispetto al valore soglia previsto per l'indicatore **"DSES – Difettosità del software in esercizio"** di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **1,5‰ (unovirgolacinquepermille) del corrispettivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 lettera b).**
21. **Tempestività di esecuzione delle richieste di Trattamento dati (priorità alta):** per ciascuna richiesta di priorità "alta", per ogni ora lavorativa o frazione eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore **"ERTD – Execution Response sulle attività di Trattamento Dati"** di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,2‰ (zerovirgoladuepermille) del corrispettivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 lettera c).**
22. **Tempestività di esecuzione delle richieste di Trattamento dati (priorità normale):** per ciascuna richiesta di priorità "normale", per ogni ora lavorativa o frazione eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore **"ERTD – Execution Response sulle attività di Trattamento Dati"** di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,1‰ (zerovirgolaunpermille) del corrispettivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 lettera c).**
23. **Inefficacia delle attività di trattamento dati:** per ogni punto percentuale o frazione di scostamento in diminuzione rispetto al valore soglia previsto per l'indicatore **"RETD – Recidive sulle attività di Trattamento Dati"** di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 lettera c).**
24. **Insufficiente produttività delle attività di data entry:** per ogni punto percentuale o frazione di scostamento in diminuzione rispetto al valore soglia previsto per l'indicatore **"PRPA – Produttività delle attività di Data Entry delle pratiche amministrative"** di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,1‰ (zerovirgolaunpermille) del corrispettivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 lettera c).**



25. **Mancata risoluzione delle pratiche amministrative sospese:** per ogni punto percentuale o frazione di scostamento in diminuzione rispetto al valore soglia previsto per l'indicatore **"RPAA – Risoluzione delle pratiche amministrative sospese"** di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,1‰ (zerovirgolaunopermille) del corrispettivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 lettera c).**
26. **Mancata correttezza delle pratiche amministrative evase:** per ogni punto percentuale o frazione di scostamento in aumento rispetto al valore soglia previsto per l'indicatore **"COPA – Correttezza delle pratiche amministrative"** di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,1‰ (zerovirgolaunopermille) del corrispettivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 lettera c).**
27. **Eccesso di rilievi sul servizio di Gestione Applicativa:** per ogni rilievo eccedente la soglia prevista *<oppure se migliorata in OT: migliorata in Offerta Tecnica>* per l'indicatore **"RLGA – Rilievi sul Servizio di Gestione Applicativa"** di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,6‰ (zerovirgolaseipermille) del corrispettivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 lettera c).**
28. **Mancata tempestività di ripristino dell'operatività (categoria MAX):** per ciascun incident di categoria MAX, per ogni ora solare o frazione eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore **"TROP – Tempestività di ripristino dell'operatività"** di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,6‰ (zerovirgolaseipermille) del corrispettivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 lettera d).**
29. **Mancata tempestività di ripristino dell'operatività (categoria 1, 2 e 3):** per ciascun incident di categoria 1,2 e 3, per ogni ora solare o frazione eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore **"TROP – Tempestività di ripristino dell'operatività"** di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 lettera d).**
30. **Eccesso di incident sulla stessa funzione applicativa:** per ciascun incident eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore **"RIFA – Ripetitività degli incident per Funzione Applicativa"** di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,4‰ (zerovirgolaquattropermille) del corrispettivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 lettera d).**
31. **Mancato rispetto del tempo interno delle transazioni:** per ogni 10% o frazione di scostamento in diminuzione rispetto al valore soglia previsto per l'indicatore **"TIET – Tempo interno di esecuzione delle transazioni"** di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,2‰ (zerovirgoladuepermille) del corrispettivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 lettera d).**
32. **Mancata correttezza dei lavori batch:** per ogni batch eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore **"COLB – Correttezza dei lavori batch"** di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 lettera d).**
33. **Mancata tempestività nella consegna degli output:** per ogni output eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore **"TCOU – Tempestività di consegna degli output"** di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,2‰ (zerovirgoladuepermille) del corrispettivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 lettera d).**
34. **Mancata esecuzione dei lavori batch:** per ogni batch eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore **"EGLB – Esecuzione giornaliera dei lavori batch"** di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,2‰ (zerovirgoladuepermille) del corrispettivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 lettera d).**



- di qualità”, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo di cui all’art. 16 S “Corrispettivo”, comma 1 lettera d).**
35. **Mancata tempestività di risoluzione degli interventi sull’hardware:** per ogni guasto eccedente il valore soglia previsto per l’indicatore **“RMHW – Tempi di risoluzione degli interventi di manutenzione dell’hardware”** di cui all’Appendice 1 al Capitolato Tecnico “Indicatori di qualità”, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,2‰ (zerovirgoladuepermille) del corrispettivo di cui all’art. 16 S “Corrispettivo”, comma 1 lettera d).**
36. **Mancata tempestività di ripristino della disponibilità sul sito di DR:** per ogni ora solare o frazione eccedente il valore soglia previsto per l’indicatore **“TRDR – Tempestività di ripristino sul sito di DR”** di cui all’Appendice 1 al Capitolato Tecnico “Indicatori di qualità”, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,4‰ (zerovirgolaquattropermille) del corrispettivo di cui all’art. 16 S “Corrispettivo”, comma 1 lettera d).**
37. **Mancato rispetto dei tempi dell’ultimo punto di consistenza dei dati:** per ogni ora solare o frazione eccedente il valore soglia previsto per l’indicatore **“TRDR – Tempestività di ripristino sul sito di DR”** di cui all’Appendice 1 al Capitolato Tecnico “Indicatori di qualità”, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,4‰ (zerovirgolaquattropermille) del corrispettivo di cui all’art. 16 S “Corrispettivo”, comma 1 lettera d).**
38. **Mancata tempestività di inoltro dei problemi a terze parti:** per ogni ora solare o frazione eccedente il valore soglia previsto per l’indicatore **“TITP – Tempestività di inoltro dei problemi a terze parti”** di cui all’Appendice 1 al Capitolato Tecnico “Indicatori di qualità”, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,2‰ (zerovirgoladuepermille) del corrispettivo di cui all’art. 16 S “Corrispettivo”, comma 1 lettera d).**
39. **Mancata tempestività di consegna e correttezza dei documenti:** per ogni giorno solare o frazione eccedente il valore soglia previsto per l’indicatore **“TCCD – Tempestività di consegna e correttezza documenti”** di cui all’Appendice 1 al Capitolato Tecnico “Indicatori di qualità”, l’Amministrazione applicherà una penale pari a **€ 300,00 (trecento/00).**
40. **Mancata tempestività di segnalazione dei problemi sui componenti e servizi di rete periferici:** per ogni ora solare o frazione eccedente il valore soglia previsto per l’indicatore **“ESRP - Tempestività di segnalazione dei problemi sui componenti e servizi di rete periferici”** di cui all’Appendice 1 al Capitolato Tecnico “Indicatori di qualità”, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,1‰ (zerovirgolaunopermille) del corrispettivo di cui all’art. 16 S “Corrispettivo”, comma 1 lettera d).**
41. **Mancata tempestività di ripristino dell’operatività delle postazioni esami e del CED:** per ogni 8 ore lavorative o frazione eccedenti il valore soglia previsto per l’indicatore **“ROPE - Tempestività di ripristino dell’operatività delle postazioni esami e CED”** di cui all’Appendice 1 al Capitolato Tecnico “Indicatori di qualità”, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo di cui all’art. 16 S “Corrispettivo”, comma 1 lettera e).**
42. **Mancata tempestività di inoltro dei problemi sulle postazioni esami e del CED a terze parti:** per ogni ora solare o frazione eccedente il valore soglia previsto per l’indicatore **“ESTP - Tempestività di segnalazione dei problemi sulle postazioni esami e del CED a terze parti”** di cui all’Appendice 1 al Capitolato Tecnico “Indicatori di qualità”, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo di cui all’art. 16 S “Corrispettivo”, comma 1 lettera e).**
43. **Mancata tempestività di intervento IMAC sulle postazioni esami e del CED:** per ogni 8 ore lavorative o frazione eccedente il valore soglia previsto per l’indicatore **“IMAC - Tempestività di intervento IMAC sulle postazioni esami e del CED”** di cui all’Appendice 1 al Capitolato Tecnico “Indicatori di qualità”,



- l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,7‰ (zerovirgolasettepermille)** del corrispettivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 lettera e).
44. **Mancato rispetto dei tempi di risposta:** per ogni punto percentuale o frazione di differenza in diminuzione rispetto al valore soglia previsto per l'indicatore "RTRI – Rispetto dei tempi di risposta" di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,2‰ (zerovirgoladuepermille)** del corrispettivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 lettera f).
45. **Mancato rispetto dei tempi di presa in carico:** per ogni punto percentuale o frazione di differenza in diminuzione rispetto al valore soglia previsto per l'indicatore "RTPC – Rispetto dei tempi di presa in carico" di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,2‰ (zerovirgoladuepermille)** del corrispettivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 lettera f).
46. **Mancata tempestività di inoltro ad altro servizio per Ticket di Gravità 1:** per ogni punto percentuale o frazione di scostamento in diminuzione rispetto al valore soglia previsto per l'indicatore "INT1 - Rispetto dei tempi di inoltro ad altro servizio per Ticket di Gravità 1" di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,4‰ (zerovirgolaquattropermille)** del corrispettivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 lettera f).
47. **Mancata tempestività di inoltro ad altro servizio per Ticket di Gravità 2 e 3:** per ogni punto percentuale o frazione di scostamento in diminuzione rispetto al valore soglia previsto per l'indicatore "IN23 - Rispetto dei tempi di inoltro ad altro servizio per Ticket di Gravità 2 e 3" di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,1‰ (zerovirgolaunopermille)** del corrispettivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 lettera f).
48. **Mancata tempestività di risoluzione dei ticket:** per ogni punto percentuale o frazione di scostamento in diminuzione rispetto al valore soglia previsto per l'indicatore "RTRT - Rispetto dei tempi di risoluzione dei Ticket" di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille)** del corrispettivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 lettera f).
49. **Mancata tempestività di certificazione della chiusura dei ticket:** per ogni punto percentuale o frazione di scostamento in diminuzione rispetto al valore soglia previsto per l'indicatore "RTCT - Rispetto dei tempi di certificazione della chiusura dei Ticket" di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,1‰ (zerovirgolaunopermille)** del corrispettivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 lettera f).
50. **Mancato raggiungimento della Customer Satisfaction sullo SPOC:** per ogni punto percentuale o frazione di scostamento in diminuzione rispetto al valore soglia previsto *<oppure se migliorato in OT: migliorato in Offerta Tecnica>* per l'indicatore "CUST - Customer Satisfaction per lo SPOC" di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", l'Amministrazione applicherà una penale pari allo **0,4‰ (zerovirgolaquattropermille)** del corrispettivo di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1 lettera f).
51. **Mancata efficacia dell'attività di Supporto:** il mancato rispetto del valore soglia previsto dall'indicatore "EFSS – Efficacia di un intervento del Servizio di Supporto Tecnico" di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", dovuto al mancato raggiungimento delle metriche di scopo prefissate per l'attività di supporto, comporterà per ciascuna discordanza rispetto al Verbale di affidamento l'applicazione della penale pari al **5% (cinqueper cento)** del corrispettivo dell'obiettivo approvato.
52. **Eccesso di rilievi sul servizio di Supporto Tecnico:** per ogni rilievo eccedente la soglia prevista per l'indicatore "RSST – Rilievi sul servizio di Supporto Tecnico" di cui all'Appendice 1 al Capitolato Tecnico



- “Indicatori di qualità”, l’Amministrazione applicherà una penale pari all’**1‰ (unopermille) del corrispettivo di cui all’art. 16 S “Corrispettivo”, comma 1 lettera g).**
53. In caso di inadempimento degli obblighi di cui all’art. 13 S “Monitoraggio”, la Committente, per ciascun inadempimento, si riserva di applicare una penale pari al **0,1‰ (zerovirgolaunopermille) del corrispettivo massimo complessivo di cui all’art. 16 S “Corrispettivo”, comma 1.**
54. La Committente si riserva di applicare una penale pari a **€ 10.000,00** per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
- presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall’Impresa, fino ad un massimo pari al **1% del corrispettivo massimo complessivo di cui all’art. 16 S “Corrispettivo”, comma 1;**
 - immissione nella rete interna della Committente di un virus o altro codice dannoso derivante dall’utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall’Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all’antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari al **1% del corrispettivo massimo complessivo di cui all’art. 16 S “Corrispettivo”, comma 1.**
55. In caso di mancato adeguamento dell’organico delle risorse messe a disposizione della Committente rispetto ai termini fissati in sede di pianificazione, la Committente applicherà all’Impresa, per ciascuna risorsa e per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo **0,5‰ (zerovirgolacinquepermille),** fino ad un importo massimo pari all’**1% del corrispettivo massimo complessivo di cui all’art. 16 S “Corrispettivo”, comma 1.**
56. Nel caso in cui, come previsto nell’ “Allegato Privacy” allegato al presente Contratto, all’esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, la Committente applicherà al Fornitore - Responsabile del trattamento una penale pari all’**1‰ (unopermille) del corrispettivo massimo complessivo di cui all’art. 16 S “Corrispettivo”, comma 1** per ogni giorno necessario per il Fornitore per l’adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all’art. 18 S “Condizione particolare di risoluzione”.
57. Nel caso in cui il subappaltatore sia nominato sub responsabile o terzo autorizzato al trattamento, se, come previsto nell’ “Allegato Privacy” allegato al presente Contratto, all’esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, la Committente applicherà al Fornitore - Responsabile del trattamento una penale pari all’**1‰ (unopermille) del corrispettivo massimo complessivo di cui all’art. 16 S “Corrispettivo”, comma 1** per ogni giorno necessario per l’adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all’art. 18 S “Condizione particolare di risoluzione”.
58. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla contestazione stessa.
59. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.



60. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
61. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
62. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
63. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al successivo articolo 22 S "Commissione a carico del fornitore ai sensi del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012" comma 2 e 3 o di difformità rispetto alla modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei report specifici fissare dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei report specifici di cui all'Allegato 15 e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 22 S, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 5.000,00 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 16 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 6 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____,___ così suddiviso:
- a. per l'attività di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di Software (par. 4.1 del Capitolato tecnico) di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
 - b. per l'attività di Manutenzione Software (par. 4.2 del Capitolato tecnico) di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
 - c. per l'attività di Gestione Applicativa (par. 4.3 del Capitolato tecnico) di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
 - d. per l'attività di Conduzione Operativa dell'Infrastruttura (par. 5.1 del Capitolato tecnico) di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
 - e. per l'attività di Gestione Postazioni Esami (par. 5.2 del Capitolato tecnico) di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera e), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
 - f. per l'attività di Single Point of Contact (SPOC) (par. 6.1 del Capitolato tecnico) di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera f), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;



- g. per l'attività di Servizi di Supporto Tecnico (par. 6.2 del Capitolato tecnico) di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera g), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
- Inoltre, a tale importo va aggiunto il costo relativo agli oneri di sicurezza per rischi interferenziali pari ad € 2.500,00 al netto di IVA.
- Pertanto, l'importo contrattuale complessivo, IVA e oneri per la sicurezza compresi, è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____.
2. Per gli obiettivi per i quali è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e Appendici ed indicati dall'Impresa nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato) per il valore unitario di cui al successivo comma 5.
3. Per gli obiettivi per i quali non è prevista una misurazione dell'impegno in Punti funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato e calcolato sulla base del mix di tariffe di cui al successivo comma 12.
4. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a "consumo" (o nel seguito anche detta "tempo e spesa"), il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Committente secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 11.
5. Il corrispettivo unitario di ogni singolo Punto Funzione (PF) è pari a:
- *<inserire importo in cifre>* € _____ per i PF di tipo ADD;
 - *<inserire importo in cifre>* € _____ per i PF di tipo CHG *<pari al 50% del PF ADD>*;
 - *<inserire importo in cifre>* € _____ per i PF di tipo DEL *<pari al 10% del PF ADD>*.
6. Il canone mensile per il servizio di Manutenzione Correttiva, è pari a *<inserire importo a cifre>* € _____.
7. Le tariffe unitarie per il servizio di "Gestione Applicativa" sono:
- Canone mensile per la Conduzione Applicativa: *<inserire importo a cifre>* € _____.
 - Canone mensile per i Servizi di secondo livello - Assistenza Operatori: *<inserire importo a cifre>* € _____.
 - Canone mensile per i Servizi di secondo livello - Assistenza Front End: *<inserire importo a cifre>* € _____.
 - Tariffa unitaria per singola pratica di Fascia A nell'ambito del servizio di Data entry pratiche amministrative: *<inserire importo a cifre>* € _____.
 - Tariffa unitaria per singola pratica di Fascia B nell'ambito del servizio di Data entry pratiche amministrative: *<inserire importo a cifre>* € _____.
8. Le tariffe unitarie per il servizio di "Conduzione Operativa dell'Infrastruttura" sono:
- Canone mensile - quota fissa: *<inserire importo a cifre>* € _____.
 - Canone mensile per server logico di Fascia A, nell'ambito della Conduzione operativa servizi CED: *<inserire importo a cifre>* € _____.
 - Canone mensile per server logico di Fascia B, nell'ambito della Conduzione operativa servizi CED: *<inserire importo a cifre>* € _____.
 - Canone mensile per istanza IaaS, nell'ambito della Conduzione operativa servizi in Cloud: *<inserire importo a cifre>* € _____.
 - Canone mensile per istanza PaaS, nell'ambito della Conduzione operativa servizi in Cloud: *<inserire importo a cifre>* € _____.



- Canone mensile per apparato, nell'ambito della Conduzione operativa Apparati di rete e sicurezza CED: *<inserire importo a cifre>* € _____.
 - Canone mensile per componente, nell'ambito della Conduzione operativa Componenti di rete periferici: *<inserire importo a cifre>* € _____.
9. Il canone mensile per il servizio dei Gestione Postazioni Esame per singola postazione, è pari a *<inserire importo a cifre>* € _____.
10. Le tariffe unitarie per il servizio di "Single Point of Contact (SPOC)" sono:
- Canone mensile: *<inserire importo a cifre>* € _____.
 - Quota fissa extra canone mensile: *<inserire importo a cifre>* € _____.
11. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Analista Funzionale	€ _____ = (____/____)
Analista Programmatore	€ _____ = (____/____)
Capo progetto	€ _____ = (____/____)
Cloud Architect	€ _____ = (____/____)
Cloud Infrastructure Consultant	€ _____ = (____/____)
Cloud Security Specialist	€ _____ = (____/____)
Cloud Specialist	€ _____ = (____/____)
Cloud System Engineer	€ _____ = (____/____)
Data Base Administrator	€ _____ = (____/____)
Data Scientist	€ _____ = (____/____)
DevSecOps Specialist	€ _____ = (____/____)
Programmatore	€ _____ = (____/____)
Security Specialist	€ _____ = (____/____)
Sistemista Cloud	€ _____ = (____/____)
Specialista di tecnologia / prodotto / procedimento	€ _____ = (____/____)
Specialista Tematico	€ _____ = (____/____)
Test Specialist	€ _____ = (____/____)
UX e Web Designer	€ _____ = (____/____)

12. Le tariffe medie ponderate per servizio sono pattuite secondo il seguente dettaglio:
- tariffa media ponderata per singolo giorno persona (8 ore lavorative) per il servizio di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di Software di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
 - tariffa media ponderata per singolo giorno persona (8 ore lavorative) per la Manutenzione Adeguativa e Migliorativa nell'ambito del servizio di Manutenzione Software di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
 - tariffa media ponderata per singolo giorno persona (8 ore lavorative) per il Supporto Applicativo nell'ambito dei Servizi di Supporto Tecnico di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera g), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;



- tariffa media ponderata per singolo giorno persona (8 ore lavorative) per il Supporto Operativo su Soluzioni Cloud nell'ambito dei Servizi di Supporto Tecnico di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera g), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
 - tariffa media ponderata per singolo giorno persona (8 ore lavorative) per il Supporto Infrastrutturale nell'ambito dei Servizi di Supporto Tecnico di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera g), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
 - tariffa media ponderata per singolo giorno persona (8 ore lavorative) per il Supporto per la Progettazione della Migrazione nell'ambito dei Servizi di Supporto Tecnico di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera g), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____;
 - tariffa media per singolo giorno persona (8 ore lavorative) per il Supporto Sistemistico Cloud nell'ambito del servizio di Conduzione Operativa dell'Infrastruttura di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d), è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____.
13. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
14. Le tariffe, il canone mensile ed il corrispettivo unitario del Punto Funzione sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
15. In relazione al servizio Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di Software, il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti comma, deve ritenersi composto come segue:
- 90% parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 17 S "Fatturazione e pagamento";
 - 10%, da intendersi come percentuale massima erogabile secondo la periodicità riportata nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico, parte variabile che sarà corrisposta solo al raggiungimento degli indici di prestazione "IP1 - Avvio in esercizio" di cui all'Appendice 1 del Capitolato tecnico, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 17 S "Fatturazione e pagamento".
16. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
17. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
18. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.
19. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, il Fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni oggetto del contratto, fatti salvi i servizi per i quali è prevista una gestione a "consumo", un'anticipazione del prezzo del contratto pari al 20 per cento del valore della/e suddetta/e prestazione/i.
20. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma che precede è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore del Committente, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale



applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione indicato nel Piano di Lavoro Generale. Il Fornitore dovrà pertanto presentare contestualmente alla richiesta la predetta garanzia fideiussoria.

21. L'erogazione dell'anticipazione avverrà dietro presentazione di apposita fattura emessa successivamente alla presentazione della fideiussione di cui al precedente comma, che l'Amministrazione si impegna a corrispondere entro 30 (trenta) giorni.
22. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente.
23. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. La Committente specificherà all'interno del cronoprogramma relativo alla prestazione i termini temporali oltre i quali il ritardo nell'esecuzione della prestazione porta alla decadenza del beneficio.

ARTICOLO 17 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1, l'emissione delle fatture avverrà con le seguenti modalità:
 - a) Per i servizi di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di Software, erogati in modalità a corpo, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, punto a), per ciascun obiettivo stimato in Punti Funzione o in Giorni Persona:

la quota fissa, pari al 90%, così suddivisa:

 - a. il 40% del corrispettivo calcolato secondo le modalità di cui al precedente art. 16 S "Corrispettivo" al termine della fase di progettazione;
 - b. il 50% del corrispettivo calcolato secondo le modalità di cui al precedente art. 16 S "Corrispettivo" al termine della fase di collaudo;

la quota variabile, pari al 10%, come segue:

 - c. il 10% del corrispettivo calcolato secondo le modalità di cui al precedente art. 16 S "Corrispettivo", al termine della fase di avvio in esercizio, ossia al termine del periodo di osservazione e solo al raggiungimento dell'indice di prestazione **"IP1 - Avvio in esercizio"**, come riportato nell'Appendice 1 al Capitolato Tecnico "Indicatori di qualità", positivamente accertato dalla relativa verifica di conformità.
 - b) Per i servizi di carattere progettuale, erogati in modalità a corpo, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, punto b), d) e g) per ciascun obiettivo stimato in Giorni Persona l'Impresa potrà emettere fattura per il singolo intervento a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione del Servizio" di cui all'art. 14 S comma 7.
 - c) Per i servizi erogati in modalità continuativa a canone, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, punto b), c), d), e) e f), l'impresa potrà emettere fattura al termine del trimestre di riferimento, a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione del Servizio" di cui di cui all'art. 14 S comma 7.
 - d) Per i servizi erogati in modalità a consumo, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, punto a), b), d) e g),



- l'Impresa potrà emettere fattura al termine del mese di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione del Servizio" di cui all'art. 14 S comma 7.
- e) Per i servizi erogati in modalità a consumo, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, punto c), l'Impresa potrà emettere fattura al termine del mese di riferimento sulla base del numero di pratiche effettivamente lavorate, a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione del Servizio" di cui all'art. 14 S comma 7.
- f) Per i servizi erogati in modalità a consumo, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, punto f), l'Impresa potrà emettere fattura al termine del mese di riferimento sulla base del numero di quote extra canone calcolate come indicato al par. 8.3.1 del Capitolato tecnico, a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione del Servizio" di cui all'art. 14 S comma 7.
2. La Committente procederà a liquidare le fatture a seguito delle verifiche relative agli **Indicatori di Qualità**.
 3. Si precisa che i corrispettivi maturati per le fasi di definizione/realizzazione/ documentazione sono da considerarsi acconti sul corrispettivo determinato al precedente comma 1. Si precisa che in caso di interruzione dell'obiettivo per fatto imputabile al fornitore, gli acconti, come sopra indicati e già corrisposti dalla Committente, verranno restituiti dall'Impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla garanzia definitiva. Si precisa che per tutte le altre fasi (quali a titolo esemplificativo quelle di analisi, verifica di conformità etc.) la fattura potrà essere emessa solo al termine positivo delle verifiche di conformità.
 4. Nel caso di interruzione dell'obiettivo per fatto non imputabile al fornitore, si rimanda a quanto meglio specificato dal Capitolato Tecnico.
 5. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuta e nel limite di quanto previsto dal DVRI specifico.
 6. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
 7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>*, *<eventuale nel caso di sub-affidamento anche per il sub-affidatario>* il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
 8. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
 9. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.



10. Si precisa che le fatture di cui al comma 1 dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro della Committente.
11. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente ai seguenti centri di costo, con le percentuali indicate: Direzione Generale per la Motorizzazione – Divisione 1, codice SEZCQI per il ___% *<inserire percentuale>*; Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – Divisione 5, codice Z30N55 per il ___% *<inserire percentuale>*; Direzione Generale per i sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale – Divisione 2, codice E70D2K per il ___% *<inserire percentuale>*; Albo Autotrasporto, codice Y0DLOE per il ___% *<inserire percentuale>* e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) 8898056C17 *<e ove previsto>* e il CUP _____. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
12. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura>* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
13. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura>* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
14. *<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura>* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
15. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura>* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario>.
16. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del, D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
17. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
18. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
19. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
20. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del contratto.
21. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI>* Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione



“pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 18 S

CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001 e/o la certificazione ISO/IEC 27001 rilasciata/e al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
2. Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile del trattamento, si applica la seguente disciplina.

La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell' "Allegato Privacy" ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile, e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile del trattamento;
- b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente, di cui all' "Allegato Privacy" risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile del trattamento;
- c) nel caso in cui, a fronte della diffida della Committente comunicata a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti della stessa Committente o da terzi autorizzati nei confronti del Fornitore, non siano adottate dal Responsabile e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile del trattamento, nei termini assegnati le misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", come previsto dall' "Allegato Privacy".

Resta fermo quanto previsto all'art. 21 S.

3. Resta ferma la clausola risolutiva prevista all'art. 20 S comma 3.

ARTICOLO 19 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite



- senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
 4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
 5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
 6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
 7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
 8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 20 S

CLAUSOLA SOCIALE

1. Il Fornitore si impegna, per tutta la durata del contratto, laddove il dimensionamento del servizio di Single Point of Contact (SPOC) richieda di dotarsi di personale aggiuntivo e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente; ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 del Codice e dell'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il CCNL applicabile ai fini della clausola sociale è quello delle Imprese esercenti servizi di Telecomunicazioni. Resta in ogni caso ferma



l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dal Fornitore.

2. Per le finalità di cui al comma precedente il Fornitore si obbliga a fornire all'Amministrazione, con cadenza semestrale, nonché al termine del presente contratto, le informazioni relative al personale utilizzato nel corso di esecuzione del contratto. Tali informazioni dovranno ricomprendere almeno i seguenti dati: numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sedi di lavoro, eventuali indicazioni di lavoratori assunti ai sensi della L. 68/1999, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente. Nel caso di inadempienza o ritardo grave e/o reiterato nella consegna delle suddette informazioni, la Committente applicherà la penale per "Ritardo in adempimenti contrattuali".
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108, comma 3 del D.lgs. 50/2016, l'inadempimento agli obblighi assunti con il presente articolo potrà essere causa di risoluzione del contratto previa valutazione da parte della Committente della gravità dello stesso.

ARTICOLO 21 S

PRIVACY

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento sono: l'erogazione dei servizi di conduzione, gestione, manutenzione, evoluzione ed assistenza del sistema informativo del Dipartimento (SIDT) di cui all'art. 1 Oggetto, luogo della prestazione e responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione, comma 1.
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.); ii) dati sensibili (dati sanitari, opinioni politiche ecc.); iii) dati giudiziari.
5. Le categorie di interessati sono dipendenti e collaboratori e utenti dei servizi del SIDT.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;



- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
- f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive *< si precisa che tale obbligo non si applica alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato o includa il trattamento di dati sensibili di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati giudiziari di cui all'articolo 10 >*, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
8. Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.
9. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta



sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; la Committente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale o revocare l'autorizzazione al subappalto.

10. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'art. 15 S e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escludere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;
11. Il Responsabile del trattamento manleva e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
12. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
13. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
14. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.



15. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà la penale di cui all'art. 15 S e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
16. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
17. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: *i)* restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; *ii)* distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
18. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.
19. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie e in caso di inadempienza applicherà la penale per "Ritardo in adempimenti contrattuali".
20. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
21. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
22. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli



“interessati”. In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

23. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ARTICOLO 22 S

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. In applicazione dell'articolo 8, comma 8, del Disciplinare stipulato tra Consip e la Committente si prevede a carico del Fornitore una commissione pari all'1,5% sul valore, al netto di IVA, del fatturato realizzato, secondo le modalità e i termini concordati con il MIMS e previsti dal D.M. 23/11/2012. La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS).
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 15 S comma 63 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alla Committente. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, report specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato “Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore” al presente contratto), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore”.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 15 S, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alla Committente. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato “Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore” al presente contratto), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato “Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore”.



Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato.

4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente avente IBAN n. _____.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalla Committente, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i.
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, la Committente.
11. La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.
12. Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
13. In caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o via pec dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Committente ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia prestata a proprio beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
14. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione del Contratto e la



conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

La Committente

Il _____ <inserire carica>

L'Impresa

_____ e legale rappresentante

<inserire carica>

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 1 S - Oggetto luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione;

Articolo 2 S - Durata

Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 5 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 6 S - Dimensioni massime dei singoli servizi;

Articolo 7 S - Piano della Qualità;

Articolo 8 S - Garanzie;

Articolo 10 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 11 S - Produttività delle risorse impiegate;

Articolo 12 S - Consegna dei prodotti;

Articolo 13 S - Monitoraggio

Articolo 14 S - Verifica di conformità;

Articolo 15 S – Penali;

Articolo 18 S – Condizione particolare di Risoluzione

Articolo 19 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 20 S - Clausola sociale

Articolo 21 S – Privacy

Articolo 22 S - Commissione a carico del fornitore ai sensi del decreto ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2012

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 3G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo 4G - Obblighi di riservatezza;

Articolo 5G - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 6G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Articolo 7G - Proprietà dei prodotti, ove applicabile;



Articolo 8G - Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa;

Articolo 10G – garanzia definitiva;

Articolo 11G – Recesso;

Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 13 G- Trasparenza dei prezzi;

Articolo 14 G – Subappalto;

Articolo 15 G- Foro esclusivo;

Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali;

Articolo 17 G - Risoluzione;

Articolo 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'Impresa

_____ e legale rappresentante <[inserire carica](#)>

(Firmato digitalmente)